



Comune di Gabiano

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIP). APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PRIORA DOMENICO - Sindaco	Sì
2. MONFERRINO FEDERICO - Consigliere	Giust.
3. BACINO STEFANO - Vice Sindaco	Sì
4. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere	Sì
6. GARIMANNO WALTER - Consigliere	Sì
7. BRUSASCA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. MASCHERANA LARA - Consigliere	Sì
9. GINO ENZO - Consigliere	Sì
10. COGGIOLA ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
11. CASSINI MARCO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor AIELLO DR.SSA RITA collegata in video conferenza il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

CONSIDERATO CHE l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il D.M. 20 aprile 2017 emanato ai sensi dell'art 1 comma 667 della Legge 27/12/2013 n° 147 che disciplina i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione /tariffazione puntuale commisurata al servizio reso;

PRESO ATTO CHE il Consorzio Casalese Rifiuti di cui questo Comune fa parte:

-con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 3 del 18/04/2016 prendeva atto del progetto operativo per l'applicazione di un sistema di tariffazione puntuale e ne approvava il relativo cronoprogramma di attuazione

-nel citato cronoprogramma, così come modificato con deliberazione dell'Assemblea n° 13 del 14/11/2016 , è indicata l'introduzione in via sperimentale, a partire dal 01.01.2017, del tributo a carattere puntuale commisurato alla quantità di rifiuto indifferenziato dei primi 4 comuni in cui si è avviato detto sistema;

- con deliberazione n. 21 del 14/12/2016 il Consiglio di Amministrazione approvava a partire dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017 per i 4 comuni individuati nel cronoprogramma , la variazione, in via sperimentale, della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato da una volta a settimana a una volta ogni 2 settimane, stabiliva gli svuotamenti minimi da addebitare a ciascuna utenza soggetto passivo della TARI;

-con deliberazione n. 7 del 30/11/2020 l'Assemblea dei Sindaci procedeva anche in ragione del prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria da Coronavirus, con ultima revisione delle scadenze del cronoprogramma di attuazione del progetto TARIP per i restanti 23 Comuni del Bacino Casalese (ad eccezione dei Comuni di Casale M.to e Moncalvo), fissando in particolare la scadenza del 1 gennaio 2022 per l'avvio della TARIP;

-Il Comune di Gabiano rientra tra i suddetti 23 Comuni per cui risulta necessario procedere ad attuare i necessari adeguamenti del caso;

ATTESO CHE pertanto si rende necessario sostituire il vigente regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti al fine di regolamentare l'istituzione ed applicazione della tassa sui rifiuti TARI con Tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati –tariffa rifiuti puntuale –TARIP;

VISTA la bozza del Regolamento per l'istituzione ed applicazione della tassa sui rifiuti TARIP con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati composto da n. 49 articoli che si allega alla presente deliberazione "all.A" per farne parte integrante e sostanziale ;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi e contabile da parte del servizio finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON votazione espressa nei modi di legge, avente il seguente esito:

Consiglieri votanti, n. 08

Consiglieri astenuti n. 00

Voti favorevoli, n. 07

Voti contrari, n. 01

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni di cui alla premessa il **Regolamento per l'istituzione ed applicazione della Tassa sui rifiuti TARIP con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 49 articoli (all. A);
- 2) **DI STABILIRE CHE** il suddetto regolamento avrà efficacia ed entrerà in vigore a far data dal 1 gennaio 2022
- 3) **DI STABILIRE CHE** la presente deliberazione e l'allegato regolamento dovrà essere inviato, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 4) **DI PROCEDERE** ad assicurare la più ampia diffusione della presente deliberazione procedendo alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata,;

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	FAVOREVOLE	17/11/2021	Geom Claudio Buratore	
CONTABILE	FAVOREVOLE	17/11/2021	Dott.ssa Rosa Garoglio	

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : PRIORA DOMENICO

Il Segretario Comunale
F.to : AIELLO DR.SSA RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 229 _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/11/2021 al 15/12/2021 come prescritto dall'art.32 della legge 69/2009.

Gabiano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIELLO DOTT.SSA RITA F.to

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo.

Gabiano, 30/11/2021 _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/11/2021

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gabiano, li _____

Il Segretario Comunale
AIELLO DR.SSA RITA